COMMISSIONE V

BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

45.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ANGELO TIRABOSCHI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Misure destinate a talune aree del territorio nazionale e disposizioni finanziarie varie (5853) 3

Tiraboschi Angelo, *Presidente* 3, 5, 6, 8, 9

Aiardi Alberto (gruppo DC), *Relatore* 3

Andreis Sergio (gruppo verde) 5, 6

Cirino Pomicino Paolo, *Ministro del bilancio e della programmazione economica* 9

Geremicca Andrea (gruppo comunista-PDS) 9

Mattioli Gianni Francesco (gruppo verde) 6

Rubbi Emilio, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 6

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 17,45.

FRANCESCO NERLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Misure destinate a talune aree del territorio nazionale e disposizioni finanziarie varie (5853).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Misure destinate a talune aree del territorio nazionale e disposizioni finanziarie varie ».

Ricordo che nella seduta di ieri la discussione del provvedimento era stata rinviata, su proposta del relatore, in attesa del parere della I Commissione affari costituzionali.

Avverto che è stata presentata, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del regolamento, dai deputati Andreis, Scalia, Donati e Mattioli la seguente pregiudiziale di costituzionalità: « Ritenuto che il disegno di legge comporta gravi violazioni del principio costituzionale di tutela del paesaggio con i connessi valori ambientali nonché del patrimonio storico-artistico come da articolo 9 secondo comma della Costituzione, la Camera delibera di non passare alla discussione del disegno di legge per incostituzionalità dello stesso ».

Poiché i presentatori della questione pregiudiziale non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunziato.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso, in data odierna, parere favorevole e che la XI Commissione ha espresso, in data 20 novembre, nulla osta al provvedimento.

ALBERTO AIARDI, *Relatore*. Signor presidente, il disegno di legge in esame ripropone alcune norme contenute nel decreto-legge 22 aprile 1991, n. 134 non convertito in legge entro i termini costituzionali. In particolare, i primi quattro articoli ripropongono pressoché integralmente il testo degli articoli 7, 8, 9 e 10 del predetto decreto, che comprendeva altre norme concernenti gli interventi per Venezia e che fu oggetto di ampia discussione anche in Assemblea.

Successivamente, decaduto il decreto, il Governo decise di presentare due distinti disegni di legge, il primo concernente i problemi di Venezia e Chioggia, che è già stato approvato, il secondo, quello in esame, comprendente gli altri articoli contenenti misure per l'utilizzo di residui in diversi settori.

Non ripeterò in questa sede la valutazione articolata delle misure del provvedimento già fatta, come ho ricordato, nelle precedenti occasioni. Mi limiterò semplicemente a ricordare in sintesi il contenuto dei vari articoli.

L'articolo 1 autorizza l'utilizzo per il 1991 dei fondi non impegnati al 31 dicembre 1990 iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli anni 1989 e 1990 ai sensi dell'articolo 30 (bacino regionale pilota), benché tali somme siano iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, e dell'articolo 31 (schemi previsionali e programmatici) della legge n. 183 del 1989 nonché ai sensi degli articoli 12 (convenzioni con enti di ricerca), 13

(compenso al Segretario Generale), 14 (compensi al comitato difesa suolo) e 15 (attrezzature logistiche) della legge n. 253 del 1990. Lo stesso articolo prevede un finanziamento integrativo, pari a 1500 milioni per gli anni 1991 e seguenti, dell'autorizzazione di spesa di 0,800 miliardi annui per gli organici delle autorità di bacino di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 253, indicando come copertura la riduzione per pari importo dello stanziamento del capitolo 6875 Ministero del tesoro per il 1991 ed anni seguenti, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di cui all'articolo 24 della legge n. 183 del 1989 concernente la rideterminazione degli organici. Inoltre, il comma 3 dell'articolo 1 dispone la facoltà di utilizzo nell'esercizio finanziario 1991 delle somme ancora disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1990, non impegnate alla chiusura del citato anno.

Il comma 4 dello stesso articolo prevede che le disponibilità in conto residui dei capitoli 7.014 e 8.422 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al 31 dicembre 1990 possono esserlo nell'anno 1991.

L'articolo 2, che come ho già ricordato fu oggetto di ampia discussione nella precedente occasione, dispone la riassegnazione a progetti ammessi a finanziamenti a valere sul Fondo investimenti ed occupazione per il 1989 delle somme rese disponibili a seguito di provvedimenti di deroga adottati dal CIPE a carico di progetti finanziati negli anni precedenti ed in seguito non attivati. La riassegnazione dei fondi è disposta dal CIPE su proposta del ministro del bilancio al quale compete individuare le risorse disponibili e determinare, di concerto con il ministro del tesoro, criteri e modalità per la definizione dei rapporti inerenti i progetti revocati. Il comma 3 dell'articolo 2 autorizza uno stanziamento integrativo di 100 miliardi per il 1990, con copertura mediante l'utilizzo delle disponibilità in conto residui del capitolo 7.512 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1991. Tale stanziamento è finalizzato ad integrare il finanziamento di progetti in corso di realizzazione. Gli importi relativi al comma 3 e quelli derivanti dalle revoche sono versati all'entrata del bilancio statale per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa.

L'ultimo comma dell'articolo 2 riguarda i progetti ambientali FIO, finanziati ai sensi del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 441. La citata legge autorizza comuni, comunità montane e consorzi di comuni ad assumere mutui per la realizzazione di nuovi impianti, finalizzati allo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché al potenziamento di quelli già esistenti. Nell'ambito dei mutui concessi a ciascun progetto ambientale, può essere autorizzata una diversa utilizzazione dei fondi attribuiti, quando ciò sia imposto dalle modifiche richieste dai piani regionali o nazionali di settore.

L'articolo 3 stabilisce l'ammontare del trasferimento speciale dello Stato alla regione Sicilia, secondo le indicazioni contenute nel provvedimento e per le quali il Governo ha preannunciato un emendamento con riferimento anche al 1991, sul quale fin da ora mi dichiaro d'accordo.

L'articolo 4, tenendo conto delle disposizioni dello statuto della regione Sardegna, che prevede che lo Stato con il concorso della regione disponga un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'isola, stabilisce che gli interventi previsti dalla legge n. 268 del 1974 siano rifinanziati per il 1990 per un importo di 250 miliardi (che costituisce parte dell'accantonamento di 400 miliardi previsto dalla legge finanziaria 1990).

Con l'articolo 5 si determinano interventi relativi soprattutto ai problemi di difesa del mare con una serie di disposizioni per il monitoraggio delle acque marine e per interventi di prevenzione e controllo antinquinamento, con una spesa pari e 45 miliardi per l'anno 1991 e 50 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. Il comma 2 del medesimo articolo

prevede, sempre a tale proposito, uno stanziamento di 5 miliardi per l'anno 1991 e di 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. Nell'ambito di questa materia la legge di bilancio 1991 reca già nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, al capitolo 8022, 29 miliardi in competenza e un'autorizzazione di cassa pari a 36 miliardi; vi è anche un'autorizzazione di cassa di 5 miliardi per spese di costruzione e acquisto di unità navali e di 2 miliardi per i contributi per la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di ricezione e trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle petroliere.

L'articolo 6 fornisce una risposta al problema a tutti noto dell'esigenza di ripartire le residue disponibilità del Fondo comune regionale, pari a mille miliardi per il 1990 tra le regioni, in relazione alla sentenza della Corte costituzionale. Erano già stati assegnati 5 mila miliardi e la sentenza in questione ha stabilito che l'importo residuo non fosse ripartito per mezzo di un atto amministrativo ma di una legge. La ripartizione è effettata attribuendo a ciascuna regione un importo che garantisca per il 1990 ad ognuna di esse un volume complessivo di entrate, tra fondo comune e tassa di circolazione versata dall'ACI nel 1990, che sia almeno uguale alle assegnazioni del fondo comune 1989 aumentato del tasso di inflazione programmato del 4,5 per cento e dei proventi ACI 1989.

Concludo manifestando alcune perplessità in merito alla copertura finanziaria degli articoli 1, 2, 3 e 4 del disegno di legge e che riguardavano già gli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto-legge n. 134 del 1991. Con riferimento alla correttezza di tali procedure dobbiamo tener conto della nota vicenda concernente la possibilità che la copertura degli oneri finanziari venga disposta sui fondi in conto residui esistenti su capitoli di bilancio formatisi in relazione a stanziamenti autorizzati da precedenti decreti-legge sulla stessa materia (in questo caso i numeri 364 del 1990 e 38 del 1991, già decaduti), non impegnati o spesi entro il 31 dicembre 1990. Vorrei in merito un'assicurazione da parte del Governo sul fatto che le coperture indicate siano effettivamente corrette. Mi auguro, infine, che questo tormentato provvedimento, possa essere rapidamente approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SERGIO ANDREIS. Desidero intervenire sull'ordine dei lavori per denunciare un fatto gravissimo. La convocazione della Commissione bilancio in sede legislativa era prevista per le ore 18; quando questa mattina gli uffici ci hanno avvisato, il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per le ore 18. Gli uffici hanno una lettera del capogruppo verde in merito al provvedimento in esame. Questa mattina – ripeto – sono stato avvisato del fatto che la Commissione era convocata per le ore 18, ma la seduta è iniziata in anticipo e di ciò non siamo stati avvertiti. Si tratta, a mio avviso, di « mezzucci » e voglio sperare, considerato il sovraccarico...

PRESIDENTE. A che cosa si riferisce, onorevole Andreis ?

SERGIO ANDREIS. Voglio sperare che si tratti di un equivoco dovuto al sovraccarico di lavoro degli uffici e le chiedo di garantire che quanto è avvenuto oggi non si ripeta più in futuro.

PRESIDENTE. Naturalmente, lo garantisco, ma il modo in cui ha affrontato il problema non è accettabile, con tutto il rispetto per la sua persona e il suo gruppo.

Effettivamente, si è resa necessaria una variazione di orari in relazione ai lavori dell'Assemblea. La seduta in sede legislativa era stata convocata al termine dei lavori della seduta in sede referente sul disegno di legge n. 6103, che avrebbe dovuto aver inizio una volta conclusi i lavori pomeridiani dell'Assemblea. Poiché, tuttavia, la seduta dell'Assemblea si

è conclusa anzitempo, ho ritenuto di anticipare alle 16,30 l'inizio della seduta in sede referente, disponendo che la segreteria della Commissione ne informasse tempestivamente tutti i gruppi, sia attraverso il normale invio degli avvisi di convocazione, sia attraverso il sistema di informazione video, sia infine per via telefonica. Peraltro, mi risulta che il capogruppo verde, onorevole Mattioli(che so essere persona molto puntuale e precisa) sia stato informato nel corso del pomeriggio di questa variazione di orario. Se l'onorevole Mattioli è stato informato, ciò è più che sufficiente. In ogni caso né il presidente, né la Commissione, né colleghi della maggioranza o dell'opposizione si servono di « mezzucci ». Respingo quindi qualunque riferimento ad una possibile volontà da parte della maggioranza o di chichessia di impedire al gruppo verde di partecipare alle sedute in sede legislativa e invito caldamente l'onorevole Mattioli a non esasperare la situazione ribadendo la non opportunità di utilizzare termini quali « mezzucci », anche perché nessuno di noi, tanto meno chi vi parla, aveva intenzione – ripeto – di procedere senza la presenza del gruppo verde.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Sarebbe certamente assurdo se pensassi questo dopo la collaborazione avuta in merito alla vicenda dei parchi.

PRESIDENTE. Forse l'onorevole Andreis lo ha dimenticato.

SERGIO ANDREIS, Non ho dimenticato nulla, signor Presidente.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Ritengo che la questione avanzata dall'onorevole Andreis riguardi soprattutto il futuro poiché riteniamo sia necessaria la massima attenzione sul provvedimento in discussione, L'informazione che ho ricevuto è stata amichevole e confidenziale, mentre vicende del genere richiederebbero un minimo di formalità.

PRESIDENTE. Devo a questo punto rendere noto che gli uffici, che fanno sempre il loro dovere, pur considerando le condizioni di difficoltà in cui si trovano ad operare a causa della situazione che ben conosciamo e che non attribuisco a nessuno essendo legata alla vita parlamentare, dispongono di un elenco con gli orari delle telefonate fatte a tutti i gruppi. Lei, onorevole Mattioli, ha ricevuto una telefonata in merito alla variazione dell'orario alle ore 14.35. Pertanto, avremmo potuto discutere della sostanza, ma l'onorevole Andreis avrebbe potuto risparmiarsi il modo con cui è intervenuto.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Per la verità non si è trattato di una telefonata, ma di un *flatus vocis*.

PRESIDENTE. Questo è avvenuto successivamente.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Il problema sollevato dall'onorevole Andreis ha carattere formale e ritengo che le ragioni siano equamente distribuite essendosi trattato, per quanto mi riguarda, di una comunicazione verbale. In ogni caso il problema può essere chiuso con l'impegno reciproco di una massima attenzione agli aspetti della comunicazione perché anche per noi, che pure siamo un gruppo piccolo, i problemi dell'organizzazione del lavoro sono assai complessi.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento in esame.

EMILIO RUBBI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Prendo la parola, signor presidente, per illustrare alcuni emendamenti che il Governo si accinge a presentare.

Ricordo, anzitutto, che con la legge 6 febbraio 1985, n. 16, veniva autorizzata la spesa di lire 1450 miliardi per la predisposizione e realizzazione di un programma straordinario quinquennale per costruzione di nuove sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri, nonché per la

ristrutturazione, l'ampliamento ed il completamento di quelle già esistenti.

Detto programma, la cui scadenza era inizialmente prevista per il 1989, è stato successivamente rimodulato fino all'esercizio finanziario 1993. L'articolo 6, quarto comma, della citata legge, consentiva, limitatamente all'esercizio 1985, l'assunzione di impegni di spesa fino alla concorrenza del 50 per cento dell'importo di competenza dell'esercizio stesso, al fine di acquisire edifici di nuova costruzione o in corso di realizzazione. In proposito, nel programma di interventi, redatto ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge medesima, risulta inclusa la previsione di 78 acquisti, una parte considerevole dei quali, a causa della particolare complessità della procedura, non è potuta intervenire a compimento entro il termine del 31 dicembre 1989, di cui al sopra richiamato articolo 10, quarto comma, della legge di bilancio 1989.

Si segnala, al riguardo, che tale circostanza sta determinando una situazione di conflittualità con i proprietari interessati: in particolare, i proprietari dello stabile, adibito a caserma dei carabinieri, di Cupramontana, hanno inoltrato denuncia, in data 14 marzo 1990, la pubblica amministrazione avanti il tribunale di Ancona, chiedendo il risarcimento di danni e minacciando, altresì, di adire la Corte europea dei diritti dell'uomo; inoltre, il Ministero dell'interno è esposto a controversie per morosità che possono essere instaurate dai proprietari di immobili, i quali, avendo sottoscritto l'atto definitivo, e tuttavia non ricevendo il prezzo di compravendita, non percepiscono più da detta amministrazione il canone di locazione, a far tempo della stipula del contratto.

Per quanto sopra, ed al fine di condurre a compimento le procedure di acquisto degli stabili in oggetto, si rende necessario proporre il seguente emendamento all'articolo 1: « Il riferimento temporale indicato all'articolo 6, quarto comma della legge 6 febbraio 1985, n. 16, si intende esteso agli stanziamenti iscritti nel capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, ai fini del programma di cui all'articolo 1, primo comma della legge medesima, a decorrere dall'anno finanziario 1991 ».

Ricordo, altresì, che con legge 11 agosto 1991, n. 275, è stato disposto il rifinanziamento della legge 28 febbraio 1986, n. 44, recante « Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno« e sono state introdotte limitate modifiche alla disciplina del « Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile », istituito dal decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44.

Da ultimo, è stato presentato al Parlamento il disegno di legge, di iniziativa del Governo, recante: « Integrazione finanziaria alla legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la riforma dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ».

Dal susseguirsi di tali interventi legislativi, risulta evidente che la politica di interventi nel Mezzogiorno, quale delineata dalla citata legge organica n. 44, del 1986, appare destinata a protrarsi nel tempo, e conseguentemente può ritenersi ormai maturo il momento di trasferire al predetto comitato l'esercizio diretto delle attività che sono proprie di una legge a regime: in particolare, le attività relative alla concessione e alla erogazione dei mutui e dei contributi e in ordine alle spese di funzionamento, finora demandate alla Cassa depositi e prestiti.

In relazione a quanto premesso, si ritiene opportuno un apposito emendamento al disegno di legge in esame inteso ad una migliore coerenza con le funzioni della Cassa depositi e prestiti, che sono istituzionalmente quelle di finanziamento degli enti locali.

Credo sia noto, inoltre, che la legge finanziaria per l'anno 1991 prevede, nel fondo speciale di conto capitale, un apposito accantonamento per l'assegnazione, alla regione Sicilia, del contributo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione medesima. Al fine di evitare che tale accantonamento

vada in economia, ed in considerazione che comunque deve essere assolto dallo Stato, per l'esercizio in corso, l'obbligo statutario, si rende necessario adottare una specifica disposizione legislativa che utilizzi l'accantonamento di cui trattasi, attualmente disponibile, limitatamente all'importo di lire 210 miliardi, atteso che il suo iniziale ammontare, pari a lire 450 miliardi, è già stato utilizzato, per lire 240 miliardi, a copertura degli oneri derivanti dall'atto Camera n. 5766, concernente: « Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa ».

Per quanto attiene ai criteri relativi alla determinazione del contributo, occorre inoltre precisare che la Corte costituzionale, con sentenza del 25 marzo 1987, n. 87, ha affermato che l'erogazione del contributo di solidarietà nazionale alla Sicilia, pur costituendo un obbligo costituzionale, non è vincolato ad alcuna garanzia costituzionale quanto al suo ammontare ed alle modalità di erogazione. Inoltre, non è prevista la partecipazione della regione al procedimento di revisione, né altra forma di garanzia.

Voglio richiamare, infine, gli articoli 7 e 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, riguardanti, in particolare, la regione Friuli-Venezia Giulia.

La legge 9 gennaio 1991, n. 19, recante: « Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della speciale collocazione geopolitica, di strumenti idonei allo sviluppo della cooperazione economica e finanziaria con l'Austria e i paesi dell'Europa centrale e balcanica, nonché con l'Unione Sovietica.

Tale provvedimento stabilisce, tra l'altro: il conferimento alla gestione separata del fondo di rotazione per le iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia (FRIE) della somma di lire 90 miliardi per il periodo 1991-1997, di cui lire 5 miliardi per l'anno 1991 e lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 (articolo 7, comma 1), nonché l'istituzione da parte della regione, di un fondo di rotazione speciale in favore delle aziende artigiane, finanziato con un contributo statale di lire 10 miliardi, di cui lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 (articolo 7, comma 2); l'assegnazione alla regione di un contributo speciale per promuovere lo sviluppo delle zone montane di lire 120 miliardi per il periodo 1991-1997, di cui lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 (articolo 8, comma 1).

Le anzidette disposizioni introducono specifici aiuti di Stato a finalità regionali, suscettibili, in tutto o in parte, di una ricognizione di compatibilità rispetto agli interessi comunitari alla luce della decisione del 28 maggio 1991, intervenuta successivamente all'approvazione della predetta legge n. 19 del 1991, con la quale aiuti della specie, sempre riguardanti la regione Friuli-Venezia Giulia, sono stati dichiarati inammissibili per violazione del trattato CEE. Ne consegue la stringente opportunità di evitare le negative ripercussioni conseguenti al blocco di operatività delle predette disposizioni mediante una riconsiderazione delle finalità degli interventi statali prima richiamati. A tal fine, si propone, senza alcun onere aggiuntivo a carico dello Stato – sottolineo questo inciso –, di attribuire i fondi anzidetti (pari complessivamente a 220 miliardi per il periodo 1991-1997), di cui 15 miliardi per il 1991 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993) alla regione a titolo diverso e cioè quale contributo speciale, ai sensi dell'articolo 50 dello statuto di autonomia, per la realizzazione del piano regionale di sviluppo.

La concessione di siffatto contributo trova ampia giustificazione nella difficile situazione socio-economica locale, bisognevole di massicci interventi strutturali resi ancora più pressanti a seguito delle negative ripercussioni che le note vicende della Jugoslavia stanno arrecando, quale area confinante, a tale regione.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario, mi sembra che la sua esposizione

dimostri la complessità degli emendamenti preannunciati e la conseguente necessità di un loro approfondimento che non appare possibile svolgere nel corso di questa seduta. Propongo pertanto di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

PAOLO CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica.* Desidero preannunciare la presentazione di un emendamento all'articolo 2 con il quale si preveda che, prima di utilizzare i 100 miliardi aggiuntivi stanziati da tale articolo nonché le somme che deriveranno a seguito dei provvedimenti di revoca adottati dal CIPE a carico dei progetti FIO, il ministro del bilancio informi le competenti Commissioni parlamentari circa i criteri che intende seguire.

In questo senso, riservandomi ovviamente di indicare una formulazione più esatta, credo che l'emendamento, da collocare credo alla fine del terzo comma dell'articolo 2, dovrebbe essere del seguente tenore: « Il ministro del bilancio e della programmazione economica riferisce alle Commissioni parlamentari competenti prima dell'utilizzo delle risorse di cui ai commi precedenti ».

Ritengo si tratti di un'indicazione giusta, finalizzata a consentire delle risorse in oggetto per compensare la mancata disponibilità dei fondi europei e consentire che i progetti che, invece, sono andati avanti e per i quali non si presentano problemi, possano essere completati, dal momento che non ci sono più fondi investimenti ed occupazione nel nostro futuro.

ANDREA GEREMICCA. Vorrei un chiarimento circa la proposta di rinvio avanzata dal presidente. I colleghi sanno che il nostro gruppo ha una serie di riserve sul provvedimento ma non per questo intende bloccarne l'iter. In questo senso chiedo: il rinvio s'intende a dopo l'approvazione del bilancio o si ipotizza una deroga per affrontare il provvedimento in pendenza della sessione di bilancio? Di fronte alla proposta di rinvio, vorremmo sapere qual è la strada che s'intende percorrere.

PRESIDENTE. La strada, credo, potrà essere individuata nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Mi sono limitato a sottolineare come, a mio avviso, il Governo abbia preannunciato una serie di emendamenti che richiedono un approfondimento. Il problema di trovare la via per una sollecita approvazione del provvedimento, con le modifiche che la Commissione riterrà di apportare, potrà essere valutato in un momento successivo.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 3 dicembre 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO